



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | FENZIA | BRUNO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BONAVOLONTA | LUIGI | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | CAGNOLI | LUISA ANNA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4129/14 depositato il 07/07/2014

- avverso la sentenza n. 1/1/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LODI proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LODI

difeso da:

AVV. ROTA FLAVIO E AVV. BIASINI GINO
CORSO ROMA N. 59 26900 LODI LO

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 13020003656 IMP.CATASTALE 2012

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 4129/14

DEL

12/03/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

1049/2015

PRONUNCIATA IL:

12 marzo 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

19 marzo 2015

Il Segretario

Agostino Palumbo



R.G.A. n.4129/14

- Svolgimento del processo e motivi della decisione -

Con atto ritualmente proposto, depositato in data 10.6.2013, il dr. notaio in Lodi, ricorreva contro l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lodi, con il quale venivano recuperate imposte ipotecarie e catastali ed irrogate sanzioni per complessivi €9.396,00 in relazione ad un atto costitutivo di trust registrato il 28.12.2012.

Il ricorrente premetteva in fatto di aver provveduto alla registrazione di un atto istitutivo di trust futuro avente ad oggetto diversi beni immobili costituito allo scopo di soddisfare i bisogni della famiglia del disponente sig. Aldo Tamagni. Con l'atto erano state liquidate le imposte di donazione, ipotecaria e catastale in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della Tabella Parte I allegata al D.P.R. 131/1986 e degli artt. 1, 2 e 10 del D.L.vo 347/1990. Nell'avviso di liquidazione l'ufficio riteneva che l'atto in questione dovesse essere assoggettato ad imposte sulle successioni e donazioni in misura proporzionale. Eccepiva il ricorrente in primo luogo l'inesistenza dell'obbligo tributario in capo al trust. Sul punto, facendo anche riferimento alla prevalente giurisprudenza di merito, affermava che, diversamente da quanto ritenuto dall'ufficio, il trust non può essere sottoposto a tassazione immediatamente al momento della istituzione, prima dell'effettivo trasferimento dei beni dal disponente al trustee. In secondo luogo eccepiva la non assoggettabilità del trust all'imposta di donazione. Sul punto rilevava che il comma 2 dell'art. 58 del D.L.vo 346/1990, che prevede l'imposta in misura fissa per le donazioni sottoposte a condizione sospensiva, è applicabile anche agli atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione e, quindi, al trust; che in tal senso si era espressa la dottrina e l'ufficio regionale dell'Agenzia delle Entrate della Liguria con interPELLI sul tema ed anche la prevalente giurisprudenza tributaria di merito. Nelle pronunce richiamate si osservava che, non essendovi nel nostro ordinamento norme che disciplinino specificamente l'istituto, occorre ricorrere ad applicazione analogica delle norme sulle imposte di successione e donazioni, secondo le quali l'imposta presuppone necessariamente il trasferimento di un bene a favore di un terzo rispetto al disponente, mentre nel caso di specie al momento dell'istituzione del trust i beneficiari erano titolari di un diritto sottoposto a condizione sospensiva consentiva nell'immediato alcun arricchimento. In terzo luogo eccepiva la ~~2~~ 2 e 10 del D.L.vo 347/1990, avendo l'ufficio applicato l'imposta su una base imponibile inesistente, poiché il legislatore aveva previsto per l'individuazione della base imponibile il riferimento a quella determinata ai fini dell'imposta di successione e donazione, che era pari a zero in virtù dell'esenzione per franchigia. Infine eccepiva la nullità per carenza di motivazione.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate con atto depositato il 12.7.2013 e proponeva controdeduzioni, affermando che, così come chiarito con la Circolare ministeriale n.28 del 27.3.2008, che richiamava quella precedente n. 3/E del 2008, nel caso di specie trova applicazione la norma dell'art. 2 comma 47 del D.L. 262/2006 secondo la quale l'atto di costituzione di un vincolo di destinazione avente effetto traslativo era soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni. Ad avviso dell'ufficio nel caso di specie l'atto si sostanziava appunto in un atto dispositivo a titolo gratuito che, privo dello spirito di liberalità, era teso alla costituzione di un vincolo di destinazione sui beni oggetto del trasferimento, con effetto segregativo rispetto al patrimonio del disponente, con efficacia non solo *inter partes*, ma anche nei confronti dei terzi e specialmente nei confronti dei creditori personali.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lodi con la sentenza in data 6.12.2013 ha accolto il ricorso ritenendo che la costituzione del trust non determinasse alcun effetto traslativo dei beni, ma solo la segregazione degli stessi.

Ha proposto appello l'ufficio affermando che, diversamente da quanto ai primi giudici, poiché il disponente si spoglia di qualsiasi diritto sui beni costituiti in trust, si verifica un autentico trasferimento non fine a sé stesso, ma connotato da un forte contenuto di fiduciarità, per il quale il trustee è obbligato all'amministrazione dei beni per il raggiungimento dello scopo prefisso. Ad avviso dell'appellante si verifica un mutamento della disponibilità dei beni, che vengono ad acquisire una autonomia giuridico-soggettiva. Da ciò deriva che l'atto di costituzione del trust ha un effetto traslativo dei cespiti a vantaggio di un autonomo soggetto giuridico. Quanto all'eccezione relativa alla base imponibile asseritamente inesistente si è riportata alla recente giurisprudenza della suprema Corte che ha statuito che in caso di esenzione dall'imposta di successione e donazione la base imponibile è parametrata al valore virtuale.

L'appello è meritevole di accoglimento.

La Suprema Corte, con giurisprudenza recente ripetuta¹, ha affermato che già il solo atto di costituzione di vincoli di destinazione sui beni è assoggettato all'imposta gravante su tali vincoli ai sensi dell'art. 2, comma 47, del D.L. 262/2006 convertito in L. 286/2006. Il collegio condivide il principio enunciato dalla Suprema Corte.

La novità della questione e la mancata costituzione del ricorrente giustificano la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La commissione accoglie l'appello dell'ufficio. Spese compensate.

Milano, 12 marzo 2015

Il presidente est.

¹ Cfr: Cass. Sez. 6, ordinanze 3735, 3737, 3886 del 2015